

(N. 818)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1984

Snellimento delle procedure per l'iscrizione alle scuole italiane del territorio nazionale degli alunni provenienti dall'estero o da scuole straniere in Italia

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme che regolano attualmente l'iscrizione alle scuole italiane degli alunni provenienti dall'estero risalgono al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. L'articolo 14, quarto comma, del predetto provvedimento, in particolare attribuisce al consiglio di classe la competenza a deliberare sull'accoglimento della domanda d'iscrizione degli alunni provenienti dall'estero, ma stabilisce altresì che tale deliberazione, provvisoriamente esecutoria, è soggetta alla ratifica del Ministero della

pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sul carattere legale della scuola estera che ha rilasciato il titolo.

Tale procedura si rivela, in concreto, oltre che macchinosa e lunga, del tutto inutile.

In effetti il parere del Consiglio nazionale si esaurisce nella pronuncia sul carattere legale della scuola di provenienza dell'alunno e risulta, in definitiva, un puro adempimento formale, senza alcun carattere sostanziale.

Una simile procedura, se poteva spiegarsi nel 1925, allorchè i casi di spostamenti di alunni e delle loro famiglie da un paese all'altro erano molto limitati, non rispetta più l'attuale realtà, caratterizzata invece da un forte incremento dei predetti spostamenti, in connessione all'intensificarsi degli scambi ed all'evolversi delle politiche dei diversi paesi verso nuove e più aperte forme di collaborazione.

Essa si risolve, pertanto, in un inutile aggravio per gli uffici, e per lo stesso Consiglio nazionale della pubblica istruzione, senza nulla aggiungere sotto il profilo delle garanzie richieste per l'inserimento dell'alunno nell'ordinamento scolastico italiano.

Per le ragioni suesposte, si è predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si dettano, appunto, norme per lo snellimento delle procedure per l'iscrizione alle scuole italiane del territorio nazionale degli alunni provenienti dall'estero o da scuole estere funzionanti in Italia.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 disciplina l'iscrizione a classi della scuola dell'obbligo. L'articolo 2 tratta dell'iscrizione a classi di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado. L'articolo 3 dispone l'applicazione della nuova disciplina agli alunni delle scuole straniere funzionanti nel territorio nazionale. L'articolo 4, infine, abroga l'articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Iscrizione a classi della scuola dell'obbligo)

Gli alunni provenienti da scuole italiane all'estero legalmente riconosciute o da scuole straniere all'estero aventi riconoscimento legale, secondo i rispettivi ordinamenti scolastici, che chiedono l'iscrizione ad una classe della scuola dell'obbligo, sono iscritti, indipendentemente dall'età, alla classe cui si viene iscritti nella scuola italiana dell'obbligo dopo un corrispondente numero di anni di scolarità frequentati con esito positivo.

Il carattere legale della scuola estera che ha rilasciato il titolo è attestato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero.

Nel caso di difficoltà di inserimento nelle scuole del territorio nazionale, dovute a non adeguata conoscenza della lingua e cultura italiana, il collegio dei docenti, su proposta dell'insegnante, nella scuola elementare, o del consiglio di classe, nella scuola media, adotta idonee iniziative al fine di agevolare il predetto inserimento. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

L'iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non è soggetta ad alcun ratifica.

Art. 2.

(Iscrizione a classi di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado)

È consentita, subordinatamente al requisito dell'età che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nel territorio nazionale a partire dai 13 anni, l'iscrizione ad istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado di alunni provenienti da scuole italiane all'estero legalmente riconosciute o da scuole stra-

niere all'estero aventi riconoscimento legale, secondo i propri ordinamenti scolastici, i quali provino, con titoli di studio conseguiti nella scuola di provenienza, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'ammissione o idoneità alla classe cui aspirano.

Il carattere legale della scuola estera che ha rilasciato il titolo è attestato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare all'estero.

Il consiglio di classe delibera sull'accoglimento della domanda e può sottoporre l'aspirante ad un esperimento nelle materie o prove da stabilirsi, in base ad una complessiva valutazione dei programmi svolti nella scuola di provenienza.

La deliberazione di cui al precedente comma è definitiva.

Art. 3.

(Scuole straniere in Italia)

Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano altresì agli alunni provenienti da scuole straniere funzionanti nel territorio nazionale e riconosciute in Italia sulla base di accordi internazionali.

Art. 4.

(Abrogazione di norme)

L'articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, è abrogato.